

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2025, n. 27-1403

Disposizioni per l'attivazione del regime "de minimis" in agricoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118, per la concessione dei contributi alle imprese agricole danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi in Piemonte nel biennio 2019-2020 e risultanti beneficiarie ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-74



Seduta N° 89

Adunanza 21 LUGLIO 2025

Il giorno 21 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI

DGR 27-1403/2025/XII

OGGETTO:

Disposizioni per l'attivazione del regime "de minimis" in agricoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118, per la concessione dei contributi alle imprese agricole danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi in Piemonte nel biennio 2019-2020 e risultanti beneficiarie ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della protezione civile", alla lettera c), prevede l'attivazione, durante lo stato di emergenza, di misure economiche urgenti di sostegno al tessuto economico e sociale delle aree colpite da eventi calamitosi ed alla lettera e), la ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER) dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER) disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nel settore agricolo;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Premesso, inoltre, che:

- nel biennio 2019/2020 il territorio della Regione Piemonte è stato interessato da plurimi eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno comportato gravi situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, con conseguente isolamento di alcune località, evacuazione di nuclei familiari, ingenti danni a beni pubblici e privati, alle attività economiche e produttive, incluse le imprese agricole, nonché compromissione della funzionalità delle infrastrutture viarie e dei servizi essenziali;
- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 615 del 16 novembre 2019 e con le successive Ordinanze nn. 620/2019, 622/2019, 710/2020 e 743/2021, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Piemonte tra il 2019 e il 2020;
- l'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021 ha approvato i criteri per l'erogazione dei contributi per il ristoro dei danni occorsi a soggetti privati e attività economiche e produttive, ivi comprese le imprese agricole, nei limiti stabiliti dal sopra citato articolo 25, comma 2, lettera c).

Richiamato che:

- le sopra citate Ordinanze prevedono espressamente che i contributi destinati alle attività economiche e produttive, comprese quelle del settore primario, siano erogati entro i limiti temporali e procedurali definiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi del Regolamento "GBER";
- il sistema di gestione degli aiuti, previsto dalla sopra citata Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021, si fonda sull'applicazione del Regolamento "GBER", il quale, all'articolo 50, comma 3, impone che i regimi di aiuti connessi ad una determinata calamità naturale siano adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che gli aiuti relativi a tali regimi debbano essere concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento;
- predetta disposizione è stata recepita, per il comparto agricolo, dal Regolamento "ABER", il quale, all'articolo 37, comma 4, impone che i regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento;
- con l'Ordinanza commissariale n. 3/A1700A/A1800A/A19000/615-620-622-710-743 dell'8 settembre 2022 è stato approvato il riparto delle risorse finanziarie a favore dei Comuni, per l'erogazione dei contributi destinati alla ripresa delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018, in attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021; con tale provvedimento sono stati definiti i Comuni beneficiari, i relativi importi assegnati e le modalità di utilizzo delle risorse trasferite, per garantire l'attuazione tempestiva delle misure di ristoro a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi meteorologici.

Dato atto che:

- la determinazione dirigenziale 15 settembre 2022, n. 2840/A1802B ha approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie destinate ai Comuni per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018, in attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021, destinati al ristoro dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, ivi comprese le imprese agricole nel 2019 e nei territori dei Comuni di San Mauro T.se, Baldissero T.se e Castiglione T.se nel 2020;
- le determinazioni dirigenziali 29 dicembre 2022, n. 4106/A1802B e del 10 luglio 2024, n. 1449/A1802B, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018, hanno disposto le integrazioni al riparto di cui all'Allegato A della suddetta D.D. 15 settembre 2022, n. 2840/A1802B ed all'Allegato A della sopra citata Ordinanza Commissariale n. 3/A1700A/A1800A/A19000/615-620-622-710-743 del 08 settembre 2022, in relazione al ristoro dei danni alle attività economiche e produttive colpite da eccezionali eventi meteorologici

verificatisi nel territorio piemontese nel biennio 2019/2020; con i suddetti provvedimenti sono stati aggiornati gli importi assegnati ai Comuni, al fine di completare l'attuazione delle misure emergenziali in favore dei soggetti danneggiati e garantire la piena utilizzazione delle risorse residue disponibili.

Dato atto, inoltre, che i predetti provvedimenti, quali basi giuridiche delle misure di ristoro di cui sopra, sono stati comunicati alla Commissione Europea, tramite il sistema di notifica elettronica SANI 2, ai sensi dei Regolamenti (UE) di esenzione 651/2014 (GBER) e 702/2014 (ABER), quest'ultimo abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2022/2472, con conseguente attribuzione dei seguenti codici di aiuto:

- SA104346 e SA108884 per il Regolamento "GBER";
- SA104404 e SA108954 per il Regolamento "ABER".

Preso atto che, come da segnalazioni conservate agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, allo stato attuale, per un numero considerevole di domande presentate dalle imprese agricole destinatarie dei ristori, l'erogazione dei fondi da parte dei Comuni, incaricati delle liquidazioni ai sensi dell'Ordinanza Commissariale 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021, non si è conclusa entro i termini previsti dai Regolamenti "GBER" e "ABER" per cause non imputabili ai soggetti beneficiari, bensì a criticità procedurali e organizzative emerse in sede locale, quali:

- l'elevato numero di istanze pervenute ai Comuni;
- la carenza di risorse amministrative e tecniche per la conclusione delle istruttorie affidate ai Comuni ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021;
- i ritardi nella realizzazione e/o nella rendicontazione degli interventi ai comuni da parte delle aziende beneficiarie;
- il prolungarsi di verifiche tecniche e documentali;
- la complessità dei controlli previsti per la procedura ordinaria, anche in riferimento ai moduli di verifica e gestione (VER.COR e SIAN.COR) utilizzate in ambito nazionale per la gestione e il monitoraggio degli aiuti di Stato concessi alle imprese agricole e forestali nell'ambito delle emergenze.

Dato atto che la sopra citata Direzione regionale, tenuto conto che le strutture commissariali e regionali non dispongono della potestà di prorogare i termini di cui ai citati Regolamenti (UE), ha appurato che non sussiste attualmente nell'ordinamento interno alcuna norma derogatoria che consenta la prosecuzione della procedura ordinaria oltre il termine previsto.

Preso atto che, con nota n. 63443 del 10 dicembre 2024 trasmessa a più Regioni, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha formalmente confermato che il rispetto del termine quadriennale previsto dal Regolamento "ABER" costituisce requisito giuridico imprescindibile per la validità degli aiuti concessi, e che in assenza di apposita norma primaria che ne disponga la proroga, la liquidazione degli aiuti in regime di esenzione non può più avvenire una volta spirato tale termine, alla scadenza del quale occorrerà obbligatoriamente procedere alla liquidazione dei contributi in regime "*de minimis*".

Dato atto che la medesima Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha verificato che, per evitare il venir meno del diritto all'aiuto da parte delle imprese agricole che, pur avendone titolo, non abbiano potuto ricevere tutto o parte del contributo entro il termine previsto dalla sopra riportata procedura ordinaria, sussistono le condizioni per prevedere di attivare una procedura distinta, pienamente compatibile con la normativa europea vigente e già in uso in ambito regionale, la quale:

- è individuata nel regime di aiuti "*de minimis*" in agricoltura di cui al Regolamento (UE) n.

1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118, che consente, nel rispetto dei massimali stabiliti, l'erogazione di contributi pubblici senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea;

- configura il ricorso al regime “*de minimis*”, come misura necessaria, volta a garantire il ristoro previsto, impedendo al contempo che l'intervento pubblico venga a configurarsi quale aiuto illegittimo ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dato atto, inoltre, che, a tal fine, la suddetta Direzione regionale ha appurato che

- l'applicazione di tale nuovo regime comporti l'attivazione di un procedimento autonomo rispetto a quello originario per ciascuna domanda già istruita dai Comuni con esito positivo e che tale procedimento dovrà essere avviato dai Comuni interessati, sempre nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021, dando adeguata comunicazione ai soggetti interessati circa il passaggio al nuovo regime “*de minimis*”, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, in materia di comunicazione dell'avvio del procedimento;
- l'importo concesso non potrà superare l'importo già determinato secondo i criteri di cui all'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021 e sarà comunque subordinato alla verifica della capienza del massimale “*de minimis*” triennale del beneficiario.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'erogazione dei contributi in regime “*de minimis*” avviene nell'ambito di risorse già disponibili e destinate allo scopo, senza necessità di nuovi stanziamenti a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di attivare, con riferimento agli eventi meteorologici che nel biennio 2019-2020 hanno interessato il territorio piemontese, il regime “*de minimis*” in agricoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118, per le imprese agricole beneficiarie di contributi ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021 e nei cui confronti non sia stato possibile procedere alla liquidazione del contributo entro il termine previsto dall'articolo 37, comma 4 del Regolamento n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (“ABER”), disponendo che:

- l'applicazione di tale nuovo regime comporti l'attivazione di un procedimento autonomo rispetto a quello originario per ciascuna domanda già istruita dai Comuni con esito positivo e che tale procedimento dovrà essere avviato dai Comuni interessati, sempre nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021, dando adeguata comunicazione ai soggetti interessati circa il passaggio al nuovo regime “*de minimis*”, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990;
- che l'importo concesso non potrà superare l'importo già determinato secondo i criteri di cui all'Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021 e sarà comunque subordinato alla verifica della capienza del massimale “*de minimis*” triennale del beneficiario;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché di fornire ai Comuni interessati le

necessarie indicazioni operative per l'attuazione del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.